

Law and Media Working Paper Series

no. 1/2021

PIERO DE ROSA

Concetto di Stato e nuove tecnologie. Quale ruolo per lo Stato nello spazio digitale?

SOMMARIO: 1. Alle origini dello Stato contemporaneo: verso la conquista della Modernità. – 2. Lo Stato macchina. – 3. Dalla crisi del positivismo ai dibattiti attuali. – 4. Sesto Potere e ruolo dello Stato. – 5. Umanesimo digitale: quale futuro per lo Stato?

“In a lot of ways, Facebook is more like a government than a traditional company.” — Facebook CEO Mark Zuckerberg

“Many men have been seized and imprisoned under the so-called prophylactic Precrime structure accused not of crimes they have committed, but of crimes they will commit. It is asserted that these men, if allowed to remain free, will at some future time commit felonies.” — Philip K. Dick, Rapporto di minoranza, 1956

1. Alle origini dello Stato contemporaneo: verso la conquista della Modernità.

Tra il XIV e il XV secolo si sviluppa in Europa, seppure con caratteristiche specifiche nei diversi Paesi, la civiltà rinascimentale¹ che trova origine da un rinnovamento culturale espresso dai nuovi valori e, soprattutto, dalla volontà di una rigenerazione radicale della cultura, così come delineata, precedentemente, dall’Umanesimo italiano².

¹ L’etimologia del termine (*ri-nascere*) indica la volontà di far rivivere i valori dell’antichità, quali quelli dell’umanesimo greco e latino, dei modelli classici delle belle arti e del pensiero filosofico greco e romano.

² Durante il periodo rinascimentale si affermò, in tutte le sue molteplici forme, una nuova visione della realtà e, contestualmente, il lento e, tuttavia, inarrestabile tramonto degli antichi paradigmi filosofici, scientifici, religiosi e politici che contribuirono a produrre un radicale mutamento della comune coscienza europea. Nel corso di quasi tre secoli di conflitto tra le grandi istituzioni politiche e della definitiva scomparsa della *Christiana respublica*, l’antica civiltà dell’Occidente fu testimone di uno straordinario ampliamento dello spazio geografico e cosmico del

Law and Media Working Paper Series

Codice ISSN: 2531-484X

EDITORE: Oreste Pollicino - COORDINATORE EDITORIALE: Marco Bassini

SEDE: Via Roentgen, 1 – 20136 Milano e-mail: submissions@medialaws.eu

La crisi della Scolastica aristotelica e degli insegnamenti delle dottrine insegnate nelle *scholae medievali* porta, infatti, allo sviluppo di un nuovo movimento culturale che manifesta un rinnovato interesse per il mondo classico, considerato come fonte e modello di civiltà, contrapposto alla cultura medievale, intesa, al contrario, come periodo di decadenza e di imbarbarimento³.

Seppure inizialmente in continuità con il pensiero umanistico – le cui riflessioni principali avevano riguardato, tra l'altro, il ruolo dell'uomo nel mondo e i suoi valori, l'autonomia della sfera terrena dal trascendente, la lode alla vita attiva⁴ – il modello antico perde progressivamente il suo vigore propulsivo e si fa sempre più strada una nuova concezione nel considerare il presente, ovvero il tempo attuale, inteso come qualcosa che è radicalmente diverso dal passato⁵. Il movimento culturale di riscoperta dell'antichità, anche se inizialmente non contrario ai valori cristiani – anzi si trovava con questi sulla base di una sintesi felice con il mondo classico⁶ – col passare degli anni assume un atteggiamento sempre più critico nei confronti delle vecchie istituzioni, delle tradizioni secolari, della Chiesa e dei suoi dogmi.

In particolare, il verificarsi di una serie di eventi clamorosi e di grande impatto emotivo – si pensi, ad esempio, alla caduta dell'Impero Romano d'Oriente nel 1453 – o portatori di modernizzazione e di progresso tecnico-scientifico – come le nuove scoperte geografiche e l'invenzione della stampa⁷ – comportano la diffusione di una sensazione di profonda rottura con il passato, a cui gli umanisti avevano sempre guardato come ad un modello insuperato da rivitalizzare, e dell'aprirsi di una nuova epoca caratterizzata da molteplici innovazioni che si rivelano incompatibili con la filosofia di un ritorno all'antico⁸.

tempo storico dell'epoca e della nascita di nuovi valori che trasformarono il significato stesso dell'operare umano. Cfr. C. Vasoli, *Le filosofie del Rinascimento*, Mondadori, 2002.

³ Si assiste, pertanto, ad un programmatico tentativo di far "rinascere" il mondo classico greco-romano, inteso quale ideale di vita e di cultura da reincarnare in nuove forme. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle città italiane (un tipico esempio di rinnovamento è dato dalla città di Firenze) che acquistano una maggiore autonomia e si arricchiscono economicamente con le attività commerciali, sviluppando al contempo un crescente patrimonio culturale da cui traggono alimento per il perseguimento dei loro ideali. Sul punto, cfr. M. Mori, *Storia della filosofia moderna*, Laterza, 2005.

⁴ La ripresa culturale del basso Medioevo era stata contraddistinta da una riflessione sul ruolo dell'uomo di fronte all'onnipotenza divina e sul considerare la vita terrena essenzialmente nella prospettiva dell'aldilà. D'altro canto, l'emergente borghesia, nuovo ceto cittadino sviluppatosi grazie alle capacità e allo spirito di iniziativa dell'individuo, cominciò a considerare la vita umana sotto una nuova prospettiva, ridimensionando i valori religiosi e ritenendo l'esistenza terrena non come una mera preparazione alla vita dopo la morte, ma come autonomo valore. Per una analisi più approfondita, cfr. A. Antonioli, *Il secolo d'oro del Rinascimento*, Roma, 2017.

⁵ Sul punto si segnala il pensiero dello storico svizzero Jacob Burckhardt, nel suo *Die Kultur der Renaissance in Italien* (1860), che utilizza l'espressione "*cultura del Rinascimento*" per descrivere l'epoca in cui riemerge la coscienza moderna dopo un lungo periodo di decadimento. Nell'opera, Burckhardt nota l'eco dei giudizi dispregiativi dei rinascimentali nei confronti del Medioevo, inteso come un periodo fondamentalmente *trascendentista, teocentrico e universalista*, radicalmente contrapposto al Rinascimento che, al contrario, è *immanentista, antropocentrico e particolarista*: il Rinascimento rappresenta l'inizio della storia moderna, contrassegnato dalla liberazione della religione e della morale da vincoli dogmatici e chiesastici e dalla creazione di un nuovo senso di bellezza ispirato all'arte classica. Cfr. A. Antonioli, *Il secolo d'oro del Rinascimento*, Roma, 2017.

⁶ Si pensi alla filosofia scolastica del XIII secolo e, in particolare, alle opere di Tommaso d'Acquino in cui si dispiega al massimo la capacità di integrare ed esaltare la razionalità dentro l'orizzonte della fede. In merito a tematiche relative al diritto medievale, cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1997.

⁷ La scrittura, relegata in origine in una concezione sacrale delle relazioni interpersonali, cominciava a apparire nella sua interezza un *artificium*, il prodotto dell'ingegno e della perizia degli uomini. Il libro a stampa, infatti, contribuisce a togliere alla scrittura il suo carattere sacro e solenne e a laicizzare la cultura.

⁸ Diversi sono gli elementi che caratterizzano il passaggio dal Medioevo alla nuova civiltà umanistica-rinascimentale. Sul piano storico-politico si assiste alla nascita degli Stati nazionali unitari (favorito da una serie di eventi che spingono verso una maggiore centralizzazione del potere soprattutto nelle tre grandi monarchie

L'immagine degli antichi quali depositari del vero sapere viene soppiantata dall'idea di una superiorità dei moderni ai quali sono riconosciute conoscenze e capacità di elaborazione teorica e di realizzazione pratico-concreta prima considerate impensabili⁹.

Il declino degli studi teleologici è, tra l'altro, accompagnato da un nuovo interesse per l'uomo, considerato ormai al centro del mondo e analizzato in termini di *libertà*, *volontà* e *attività*: l'uomo è parte integrante del reale e ne è, soprattutto, il suo artefice¹⁰.

Prende progressivamente forma il concetto di "modernità"¹¹, intesa quale "*tempo nuovo*"¹² che tende a ridimensionare il peso dell'antichità e come movimento culturale capace di cambiare la politica europea: la centralità dell'uomo è all'origine di una nuova concezione della politica e dell'individuo che trova nell'antropocentrismo la sua principale caratteristica¹³.

La modernità si impone, dunque, come una epoca che volutamente si lascia alle spalle il passato e che, anzi, essendo proiettata nel futuro, intende superarlo attraverso il progresso tecnico e le nuove acquisizioni.

Nel corso dell'età moderna uno dei fenomeni più significativi è rappresentato dal graduale processo di consolidamento degli Stati nazionali, formati, seppure nel loro momento genetico, nel corso del Medioevo, che superano le frammentazioni territoriali e le antiche consuetudini

nazionali di Francia, Inghilterra e Spagna) e la crisi delle grandi istituzioni universalistiche, l'Impero e il Papato. Sul piano geografico, il baricentro dell'attenzione si sposta dal Mediterraneo all'Atlantico grazie alle nuove scoperte geografiche, portando ad una rivoluzione economica e alimentare (con l'importazione di caffè, pomodori, tabacco). Sul piano economico, si assiste all'ascesa della borghesia commerciale e la conseguente crisi della vecchia nobiltà feudale. Sul punto, cfr. M. Martini, *Filosofia umanistico-rinascimentale*, Issuu.

⁹ Celebre in questo senso è l'espressione del mondo classico "*Homo faber ipsius fortunae*" che viene ripresa anche nell'orazione *De hominis dignitate* di Pico della Mirandola, una sorta di manifesto del pensiero dell'epoca dove l'uomo viene presentato come "*libero e sovrano, artefice di sé stesso*", con la potenza divina ormai relegata sullo sfondo. L'uomo rinascimentale, in contatto con i propri simili e impegnato nell'esercizio di numerose attività (non soltanto politiche e militari, ma anche culturali, economiche e ludiche), rappresenta una nuova figura di intellettuale, estremamente sfaccettata, capace di unire l'elaborazione teorica e la capacità pratica, di coltivare non soltanto interessi letterari e politici, ma anche di misurarsi con aspetti legati all'esercizio delle più diverse attività economiche e tecniche. Per maggiori approfondimenti, cfr. N. Bazzano, *Invenzioni, innovazioni tecnologiche, scoperte scientifiche: dal Medioevo al Seicento*, Editori Laterza, 2014.

¹⁰ In merito, cfr. I. Ferrara, *Desiderio e potere: il paradigma politico del Leviatano di Hobbes*, Lo Sguardo - Rivista di filosofia, n. 27, 2018.

¹¹ Dalle espressioni che compongono il termine "modernità" – ossia *modo* ("adesso") e *hodiernus* ("relativo al presente") – è possibile cogliere una chiara demarcazione dei fenomeni in senso diacronico, cioè secondo la loro successione: il moderno è colui che vive il presente proiettandosi nel futuro e che divide in maniera drastica ciò che viene prima e ciò che invece accade adesso. È l'essere umano, con la potenza dei suoi dispositivi teorici e pratici, a guidare le cose, manipolando – se necessario – l'esistente al fine di imporre il proprio dominio sulle cose. Si comprende, pertanto, perché in seno alla modernità prende forma l'idea del progresso e la convinzione che il futuro sia necessariamente migliore del presente e del passato. Sul punto, cfr. L. Gallizia, *Il concetto di modernità*, 2019.

¹² L'idea del moderno è intimamente connessa all'idea del nuovo, ossia di un presente che definisce una propria identità contraria al passato. L'età della modernità, quella tra il XIV e il XV secolo, fu chiamata originariamente "*età nuova*" e, ancora oggi, nella lingua tedesca, si usa l'espressione "*neuzeit*", "tempo nuovo" o "tempo del nuovo".

¹³ Sono poste le basi di una visione nuova dell'uomo, abbozzata prima in Machiavelli e poi compiutamente delineata da Hobbes, concepito politicamente come individuo costituente il "mattoncino" della costruzione politica. Mentre per Aristotele (e per il pensiero medievale) l'uomo era necessariamente socievole e "politico" per natura, nella cultura rinascimentale l'uomo riacquista la capacità di plasmare sé stesso ed il proprio destino.

locali, dando origine ad un organismo *compatto, uniformemente amministrato* e sottoposto ad un *forte potere centrale*¹⁴.

Sotto il profilo politico, i profondi cambiamenti causati dalla guerra dei Trent'anni, dalla peste del 1630 e dalla Rivoluzione inglese del 1642, inaugurano una fase di profondo mutamento della collettività a cui si accompagna anche una nuova forma di auto-rappresentazione del sé individuale. La radicale trasformazione degli assetti geopolitici e le guerre di religione portano alla rottura dei già fragili equilibri tra Papato e Impero e la crisi politica delle due istituzioni viene colmata dalla nascita dei nuovi poteri statali e nazionali, che organizzano i propri governi su base geografica e territoriale.

Prende così gradualmente corpo il concetto di Stato moderno quale soggetto politico che rivendica *per sé* l'esercizio esclusivo di determinate funzioni (fino a quel momento esercitate da soggetti diversi), favorito da una serie di eventi che spingono verso una sempre maggiore centralizzazione del potere così da assicurare il controllo del sovrano sull'intero territorio dello Stato¹⁵.

All'affermarsi della nuova concezione dello Stato moderno, nei Paesi europei si registra contestualmente uno straordinario progresso scientifico che riguarda non soltanto l'acquisizione di nuove conoscenze tecniche, ma l'intero campo del sapere scientifico, ovvero un grande fenomeno di rinnovamento delle scienze che tendono a rendersi autonome dalla filosofia e dalla teologia di stampo medievale¹⁶.

Elemento essenziale della cultura moderna si ritrova, ad esempio, nelle tesi di Cartesio (1596-1650), che delineano una ricostruzione della conoscenza basata sulla sola ragione umana e che comporta un assoluto rifiuto dei sistemi filosofici precedenti¹⁷. Comincia, dunque, a fissarsi l'idea

¹⁴ Tra il basso Medioevo e l'età moderna, l'Europa occidentale è stata segnata da una profonda crisi economica e sociale e di decadenza delle istituzioni politiche e religiose che segnò il "tramonto del Medioevo". Attraverso un lento processo di aggregazione e unificazione del potere politico, vengono creati i primi Stati nazionali e si assiste ad un contestuale declino delle due grandi istituzioni che avevano incarnato gli ideali universalistici dell'alto Medioevo, l'Impero e la Chiesa. Nel corso del XIV (ma anche del XV secolo) vengono definiti quei processi di formazione e di rafforzamento di solide monarchie nazionali che interessarono soprattutto la Francia l'Inghilterra e la Spagna. Diverso, invece, è il discorso per la Germania, caratterizzata da una debolezza della struttura imperiale, e dell'Italia, dove lo Stato Pontificio conobbe un progressivo processo di frammentazione che portò alla formazione di Stati di dimensione regionale. Si tratta di avvenimenti di grande rilevanza che contribuirono al nuovo assetto politico europeo. Sul punto, cfr. A. Antonioli, *Il secolo d'oro del Rinascimento*, Roma, 2017.

¹⁵ Le monarchie iniziarono a controllare i grandi signori feudali, a limitare i poteri del clero e a ridurre le autonomie cittadine, sperimentando nuovi organi amministrativi, il più possibile centralizzati, che, attraverso una Rete di comando estesa sulle periferie, erano in grado di far circolare le direttive del sovrano. Si assiste ad uno sviluppo progressivo della burocrazia dipendente dal potere centrale e la tendenziale sostituzione, come classe dirigente, della vecchia nobiltà feudale con la nuova borghesia legata ai traffici commerciali e alle libere professioni, protagonista dello sviluppo economico di questi secoli. Sul tema, cfr. C. Mozzarelli, *Antico regime e modernità*, Bulzoni, 2008.

¹⁶ Questa nuova concezione della scienza riveste un ruolo decisivo nella formazione dell'idea di progresso dal momento che essa implica la convinzione che il sapere scientifico sia qualcosa che si attua attraverso esperimenti artificialmente costruiti al fine di confermare o falsificare teorie e sulla convinzione che la scienza non si presenti come un insieme di teorie contrapposte, ma come un processo che "salva" il nucleo essenziale acquisito dalle generazioni precedenti e a cui contribuiscono, una dopo l'altra, le generazioni degli studiosi. Sul punto, cfr. P. Rossi, *I filosofi e le macchine*, Milano, 2002 e, dello stesso autore, P. Rossi, *La nascita della scienza moderna in Europa*, Laterza, 2015.

¹⁷ Si suole attribuire a Cartesio il merito di aver dato inizio alla filosofia moderna per il suo rifiuto dell'impostazione scolastica e per il suo impatto sul corso del pensiero occidentale, al punto che XVII secolo, è talvolta ricordato come "il secolo cartesiano". Sia Cartesio che i postmoderni tendono a considerare la razionalità scientifica e tecnica come un unico modello e, di conseguenza, la verità come appannaggio di tale razionalità: si

del primato dei moderni, quali studiosi di varie discipline, che osservano come nel loro tempo si possono conoscere molte cose che erano ignorate nel passato dagli antichi¹⁸.

Lo sviluppo degli Stati moderni nell'Europa seicentesca e l'impatto dirompente della "rivoluzione scientifica"¹⁹ (alimentata, tra l'altro, dai grandi progressi della scienza galileiana e newtoniana) stimolano la riflessione su argomenti politici specifici quali la forma dello Stato e delle sue istituzioni, il fondamento del potere sovrano, il rapporto tra il sovrano e i sudditi, le relazioni esterne con gli altri Stati.

Se lo Stato è nuovo allora devono essere nuove anche le regole in grado di reggere e conservare il potere.

In continuità con le linee di analisi dei maggiori studiosi del XVI secolo (come Niccolò Machiavelli²⁰ e Jean Bodin²¹) emerge lo sforzo di fare della politica una vera e propria scienza, vale a dire un complesso di conoscenze unitarie contraddistinte da metodi di indagine e strutture scientifiche autonome dal sapere teologico.

Il pensiero politico si inserisce così in un vero e proprio processo di rinnovamento che ha come obiettivo principale quello di realizzare una progressiva laicizzazione del sapere: è proprio questa nuova visione del concepire il tempo e la storia che consente la *grande trasformazione* politica e industriale del secolo successivo, che modifica il concetto di rivoluzione e conferisce concretezza alla nozione stessa di progresso.

2. Lo Stato macchina.

Allo sviluppo del pensiero politico seicentesco contribuisce, fra gli altri, soprattutto il lavoro di Thomas Hobbes (1588-1679) che mette al centro delle sue riflessioni i temi della politica intesa come scienza a parte.

può conoscere unicamente ciò che è suscettibile di metodo scientifico e, quindi, solo queste conoscenze sono vere. Sul punto, cfr. A. Maio, *Cartesio e la postmodernità*, Armando Editore, 2011.

¹⁸ Il filosofo Tommaso Campanella (1568 – 1539), per esempio, parla del suo tempo come di "questo secolo nostro, c'ha più istoria in cento anni che non ebbe il mondo in quattro mila; e più libri si fecero in questi cento anni che in cinque mila", cfr. A. Cesaro *La politica come scienza: questioni di filosofia giuridica e politica nel pensiero di Tommaso Campanella*, Milano, 2003.

¹⁹ Bisogna considerare come la "rivoluzione" non ha riguardato soltanto la "scienza" e il lavoro degli scienziati, ma ha investito tutti gli aspetti della cultura e della mentalità moderna.

²⁰ Nel *De principatus* (1513), Machiavelli delinea un "realismo politico" dal momento che il fine fondamentale del Principe è la conservazione dello Stato e del proprio potere: per poter realizzare tale scopo egli deve servirsi dei mezzi più opportuni e, quando necessario, anche delle "medicine forti", quali la violenza e l'uccisione. Lo Stato è considerato un organismo naturale la cui buona o cattiva salute dipendono dal rispetto o dall'obliterazione di regole appartenenti alla sua stessa natura. Da qui la necessità di separare la politica dalla morale: per conservare il potere non serve né essere buoni né confidare in Dio, ma occorre scegliere i mezzi più adatti per conseguire lo scopo voluto. La virtù del principe di Machiavelli non è una virtù morale, ma è intesa nel senso *virtus*, ossia la capacità di destreggiarsi in frangenti mutevoli e piegarli alla conservazione dello Stato e del potere. Sul punto, cfr. M. Mori, *Storia della filosofia moderna*, Laterza, 2005.

²¹ Se la situazione italiana tra il Quattrocento e il Cinquecento è caratterizzata dalla esistenza di piccoli Stati territoriali (o principati), la Francia aveva già alle spalle un governo monarchico che si estendeva sul territorio nazionale. Gli sviluppi in senso assolutistico della monarchia francese trovano l'appoggio del filosofo Jean Bodin che esercitò una notevole influenza sul pensiero politico successivo. Contestando l'idea di una favolosa età dell'oro alle origini dell'umanità, Bodin esalta il progresso a lui contemporaneo: le prime epoche della vita umana erano quelle in cui gli uomini vagavano come bestie, dispersi fra i campi e le foreste, in cui l'ingiustizia e la violenza avevano libero corso. Da qui la superiorità dei moderni. Cfr. L. Ventura, *Da Jean Bodin alla crisi dello Stato sociale*, Giappichelli Editore, 2014.

Lo spirito del pensiero hobbesiano riflette il mito del progresso inteso come opera dell'uomo e plasmato attraverso il metodo scientifico²².

Tra i grandi pensatori che hanno segnato il passaggio alla modernità, Thomas Hobbes è stato sicuramente una delle voci più incisive nel descrivere il processo di costruzione dello Stato seicentesco, attingendo direttamente al lessico e alle categorie simboliche del Meccanicismo²³.

Sulla base di una filosofia della natura – che fa riferimento ai principi naturalistici e meccanicistici – Hobbes costruisce la propria concezione della scienza politica: lo Stato, attraverso le fattezze del mostro biblico (il Leviatano) è espressione dell'unità da salvaguardare ad ogni costo contro l'anarchia e il disordine generati dalla rivoluzione contro il "kingdom of darkness", cioè quelle credenze religiose che sono state contaminate dalla superstizione e da ogni altro fattore disgregante (elementi, tra l'altro, già trattati da Bodin nella Francia lacerata dalle guerre di religione) e dal diritto consuetudinario, cioè dalla legge non scritta contrapposta a quella scritta del sovrano.

Nella *Introduzione* al Leviatano, Hobbes si serve sostanzialmente di tre immagini per caratterizzare il suo concetto di Stato: *l'animale*, *la macchina* e *l'uomo*.

L'*animale artificiale* costruito dall'uomo è dato da un tipo particolare di macchine, cioè dagli *automi*, vale a dire quelle "engines that move themselves by springs and wheels as doth a watch"²⁴. In particolare, Hobbes illustra le analogie fra macchina e animale nei seguenti termini:

*"For seeing life is but a motion of limbs, the beginning whereof is in some principal part within, why may we not say that all automata (engines that move themselves by springs and wheels as doth a watch) have an artificial life? For what is the heart, but a spring; and the nerves, but so many strings; and the joints, but so many wheels, giving motion to the whole body, such as was intended by the Artificer?"*²⁵

Stabilita l'analogia fra animale e macchina²⁶, il pensiero di Hobbes va oltre, osservando come:

"Nature (the art whereby God hath made and governs the world) is by the art of man, as in many other things, so in this also imitated, that it can make an artificial animal [...] For by art is created that great

²² L'individualismo politico è l'impronta di questo spirito moderno: la natura non unisce, ma divide gli uomini e l'unione tra gli uomini deve essere realizzata in modo che l'individuo sia conservato come tale. La vita politica è al servizio della realizzazione della libertà individuale nella misura in cui essa è compatibile con le regole e con la libertà degli altri. Di conseguenza, le istituzioni devono rendere possibile la coesistenza pacifica delle libertà individuali e dei loro interessi anche restringendo questa libertà per salvaguardarla. Cfr. M. Rhonheimer, *La filosofia politica di Thomas Hobbes. Coerenza e contraddizioni di un paradigma*, Armando Editore, Roma, 1997.

²³ Si può ricordare l'osservazione di Roman Schnur che già in Cartesio rinveniva una concezione meccanicistica alla base della spiegazione di tutti i fenomeni dei corpi, animati o inanimati, e del corpo sociale che comincia ad essere interpretato in analogia con la struttura del corpo umano. Sul punto, cfr. R. Schnur, *Individualismo e Assolutismo. Aspetti della teoria politica prima di Thomas Hobbes*, Giuffrè, 1979 e D. Bennato, *Le metafore del computer: la costruzione sociale dell'informatica*, Roma, 2002.

²⁴ Nel passo proposto, Hobbes paragona la comunità politica (ovvero lo Stato) ad un corpo umano artificiale, ad un automa, il cui funzionamento è perfettamente spiegabile rifacendosi all'interpretazione materialista e meccanicista dei fenomeni fisici coerentemente con il presupposto materialistico secondo cui non esistono enti incorporei, così che tutti i fenomeni vanno spiegati in base al movimento di quelli corporei. Qui Hobbes fa l'esempio dell'orologio.

²⁵ Cfr. T. Hobbes, *Leviatano, Introduction*, §1, p.3-4.

²⁶ Il modello naturalistico di Hobbes è pur sempre biologico, ma l'organismo animale è per Hobbes una macchina e ciò consente un più stretto rapporto tra corpo naturale e corpo politico. Sul punto, cfr. F. Viola, *Behemoth o Leviathan? Diritto e obbligo nel pensiero di Hobbes*, 1979.

Leviathan called a Commonwealth, or State (in Latin, civitas), which is but an artificial man, though of greater stature and strength than the natural, for whose protection and defence it was intended."²⁷

Attraverso l'arte, dunque, l'uomo è in grado di costruire non soltanto qualcosa di simile all'animale (la macchina), ma anche qualcosa di simile all'uomo che rappresenta l'opera più alta della natura, cioè lo Stato²⁸ che non è altro che un animale artificiale che l'uomo costruisce allo scopo di conseguire determinati obiettivi, delle esigenze o dei diritti individuali che, appunto, grazie allo strumento dello Stato, sono così appagati e trovano una concreta realizzazione:

*"[...] the sovereignty is an artificial soul, as giving life and motion to the whole body; the magistrates and other officers of judicature and execution, artificial joints; reward and punishment (by which fastened to the seat of the sovereignty, every joint and member is moved to perform his duty) are the nerves, that do the same in the body natural; the wealth and riches of all the particular members are the strength; salus populi (the people's safety) its business; counsellors, by whom all things needful for it to know are suggested unto it, are the memory; equity and laws, an artificial reason and will; concord, health; sedition, sickness; and civil war, death. Lastly, the pacts and covenants, by which the parts of this body politic were at first made, set together, and united, resemble that fiat, or the Let us make man, pronounced by God in the Creation."*²⁹

L'analogia consiste – sia nel caso dell'animale che in quello della macchina, sia nel caso dell'uomo che in quello dello Stato – in una struttura caratterizzata da un movimento coerente di tutte le sue parti (membra, organi fisici, pezzi meccanici, organismi e istituzioni sociali) che trovano origine nel potere detenuto dal sovrano³⁰ il quale, con le sue decisioni, stabilisce le "regularity conditions" (cioè le leggi) dello Stato.

Si tratta di un impedimento imposto ed accettato razionalmente attraverso la creazione delle regole civili: dove c'è legge non c'è più libertà, ma obbligazione che risulta dalla libera sottomissione al potere politico.

Tra l'altro, soffermando la nostra analisi sull'immagine dello Stato-macchina, il problema della sovranità per Hobbes appare legato a quello del sapere: le macchine sono in grado di funzionare grazie ad una conoscenza che solo in pochi possiedono – i più non sono in grado di comprendere i

²⁷ Cfr. T. Hobbes, *Leviatano*, Introduction, §1, p.3-4.

²⁸ Secondo il commento di Norberto Bobbio al *De Cive*, "se volessimo racchiudere in una formula il significato della filosofia politica di Thomas Hobbes, potremmo dire la moderna teoria dello Stato moderno". Proiettando il pensiero hobbesiano sullo sfondo dell'Europa seicentesca (dove è in atto il grandioso processo di strutturazione dello Stato moderno), Bobbio mette a fuoco la tesi dell'unità del potere statale elaborata da Hobbes, le sue critiche contro ogni elemento capace di indebolire quell'unità (il potere religioso, il parlamento, la *common law*) e le novità nell'impostazione del discorso teso a giustificare razionalmente la teoria dello Stato sovrano. Per un approfondimento, cfr. nota bibliografica (pag. 51) che accompagna l'edizione delle *Opere politiche di Thomas Hobbes* (1948), Utet, Torino, 1959.

²⁹ Cfr. T. Hobbes, *Leviatano*, BUR Rizzoli, Milano, 2011.

³⁰ Il frontespizio del *Leviatano* si compone di due fasce: l'immagine centrale – il Leviatano in persona – mentre nella fascia inferiore si susseguono immagini che richiamano aspetti della vita associata: i luoghi e i simboli dell'autorità laica ed ecclesiastica (il castello, la corona, la chiesa, la mitra), le armi e la vita militare, la cultura (con la citazione di termini storico-filosofici come sillogismo temporale e spirituale), l'amministrazione della giustizia. Domina tutto l'insieme lo Stato sovrano, incarnato da un personaggio che esibisce le insegne regali, mentre tiene sotto controllo un territorio ben ordinato e tranquillo sia nelle aree rurali che in quelle urbane. Il suo corpo è formato dalla massa dei cittadini che volgono lo sguardo verso la testa del gigante, a cui essi stessi hanno dato vita con il patto di unione. La metafora è evidente: il corpo deve ubbidire ai comandi della testa, che esprime la potenza assoluta, indivisibile e irrevocabile della suprema autorità dello Stato. Sul punto, cfr. P. Morabito, *Teofania o metodo? Il Deus mortalis nel frontespizio del Leviatano di Hobbes* in "La Filosofia Politica di Hobbes", a cura di G. M. Chiodi e R. Gatti, Milano, 2009.

meccanismi per far funzionare la macchina dello Stato – e, ove gli incompetenti pretendessero di manovrare la macchina dello Stato, ne impedirebbero un suo corretto funzionamento.

Lo Stato delineato da Hobbes si dimostra, dunque, diviso drasticamente fra chi sa e chi non sa, fra chi decide e chi, non sapendo, è tenuto soltanto ad obbedire³¹.

Il processo di formazione dello Stato moderno trova così la sua origine in una progressiva disgregazione dell'ordine politico sociale feudale e nell'affermazione di un assolutismo regio: ciò comporta la centralizzazione del potere, l'unificazione e la pacificazione del territorio sui cui si estende e sul quale esercita il "*monopolio della violenza legittima*"³² come unico mezzo di dominio.

3. Dalla crisi del positivismo ai dibattiti attuali.

A seguito delle rivoluzioni liberali della Francia e degli Stati Uniti alla fine del Settecento, lo stato assoluto si evolve e si trasforma ulteriormente in stato democratico.

Le trasformazioni politiche, economiche e sociali sono, ancora una volta, influenzate dai grandi cambiamenti nella concezione del mondo, dell'uomo e del suo ruolo nella società e nei valori e nelle norme che orientano i suoi comportamenti (individuali e collettivi) nella "cultura della modernità".

Si diffondono concetti nuovi come quelli del *razionalismo*, dell'*individualismo* e dell'*utilitarismo* che orientano l'agire delle istituzioni, dei gruppi e degli individui. Il processo di positivizzazione del diritto è accompagnato dall'idea che questo è "progettato" e "costruito" dagli uomini al fine di perseguire scopi determinati: non più come "*ciò che è giusto*", ma come strumento e tecnica sociale per procurare "*ciò che è utile*".

La nuova scienza politica deve, pertanto, prendere le mosse da una concezione rigidamente meccanicistica della realtà.

Il distacco progressivo dalle "*scienze dell'uomo*" (locuzione ricorrente nelle opere di Auguste Comte) e dalle "*scienze dello spirito*" precludono allo sviluppo delle scienze umane e delle discipline scientifiche che, nel corso del Novecento, portano al rafforzamento dell'economia capitalistica e alla nascita della grande industria.

Sotto la spinta della crescente economia, la società europea diventa sempre più complessa e articolata, rendendo indispensabili capacità di analisi sofisticate e capaci di guardare e comprendere i nuovi processi evolutivi in atto che, a loro volta, richiedono maggiori conoscenze e competenze tecnico-pratiche.

Sull'analisi sociologica della struttura dello Stato moderno, si impongono le teorie di Maximilian Weber (1864-1920) concernenti il processo di razionalizzazione della società contemporanea basato su una ricostruzione razionale del pensiero storico attraverso cui la stessa si è formata.

Per Weber la specificità della storia dell'Occidente risiede nell'intensità del processo di razionalizzazione che ha interessato gli aspetti principali della vita associata, degli ordinamenti politici e della scienza. La riflessione weberiana si colloca all'interno del contesto culturale dominante nel passaggio tra il XIX e il XX secolo in cui la principale attenzione degli studiosi dell'epoca era rivolta al problema di dare un fondamento scientifico alle discipline storiche e

³¹ Per maggiori approfondimenti, cfr. F. Semerari, *Potenza come diritto: Hobbes, Locke, Pascal*, Edizioni Dedalo, 1992.

³² Scriveva Max Weber: "*Noi definiamo Stato una impresa politica a carattere istituzionale allorché e fintanto che la sua direzione amministrativa rivendica con successo, nell'applicazione delle sue regole, il monopolio della costrizione fisica legittima*", cfr. M. Weber, *Economie et società*, Parigi, 1971. Ancora, nella *Zwischenbetrachtung*, Max Weber affermava come "*il ricorso alla violenza senza mezzi termini, come mezzo di costrizione all'esterno, ma anche all'interno, è semplicemente costitutivo di ogni gruppo politico*", cfr. M. Weber, *Sociologia della religione*, Milano, 1982.

sociali che coinvolgevano gli aspetti principali della vita associata (dalle attività economiche agli ordinamenti politici, dalle scienze ai rapporti familiari).

Secondo Weber il presupposto fondamentale perché la norma giuridica potesse svolgere la sua funzione – in relazione al consolidamento del capitalismo occidentale – era che le regole che componevano l'ordinamento giuridico fossero completamente *razionali* e *prevedibili*: l'esigenza ultima del capitalismo era, cioè, di poter contare *“su ordinamenti calcolabili come macchine”*³³.

In questa direzione, l'incertezza del diritto – oltre a generare ripercussioni negative sul vivere sociale – produce effetti sfavorevoli sul piano economico, danneggiando sia la classe imprenditoriale che i lavoratori e finendo con l'intralcio qualsiasi iniziativa finalizzata a perseguire *“l'utilità sociale”* e recando un danno *“alla libertà e alla dignità umana”* – come stabilito dall'art. 41 della nostra Costituzione³⁴.

La base del processo di razionalizzazione, tipico della società moderna, induce ad uniformare i comportamenti secondo criteri di efficacia pratica dell'azione, indipendentemente dai valori e dagli ideali ad essa sottesi, così da rendere assolutamente *“calcolabile”* l'agire e realizzare, nei sistemi incentrati sulla produzione di massa, una *“matematica delle azioni”*³⁵ finalizzata a valutare i vantaggi e gli svantaggi delle scelte da operare da parte di ciascun soggetto del rapporto economico³⁶.

Allo stesso modo, i processi di razionalizzazione della vita tendono a trasformarsi da *“mezzi”* in *“fini”*, sfuggendo al controllo dell'uomo e perciò capovolgendosi in fattori di irrazionalità: l'uomo appare prigioniero di un sistema da lui stesso creato – come risulta evidente nel caso del profitto che, diventando capitale, muta in una entità autonoma e dotata di proprie leggi – e gli ordinamenti statali tendono a trasformarsi in una fredda macchina burocratica dominata dal criterio dell'efficienza, cioè da un apparato perfettamente razionale che ha come unica finalità la sua conservazione e il suo potenziamento.

Soltanto in presenza di un diritto pienamente prevedibile e calcolabile, ovvero caratterizzato da un grado elevato di *“razionalità metodologica”* gli uomini possono validamente operare con profitto³⁷.

Il diritto deve allora essere calcolabile come una macchina, deve valere in quanto formalmente valido sulla base di una sua dinamica interna.

Al contrario di quello che a prima vista si potrebbe considerare, il ruolo della soggettività individuale – in un mondo super organizzato dalla scienza e dall'economia razionale – non diminuisce, ma, anzi, cresce e trova il proprio spazio dal momento che ognuno deve *“seguire il demone che tiene in fili della sua vita”*³⁸: di fronte alla modernizzazione è necessario comprendere il processo di razionalizzazione al fine di potersi muovere con maggiore consapevolezza e in modo

³³ Cfr. M. Weber, *Storia economica. Linea di una storia universale della economia e della società*, Donzelli, Roma, 1993.

³⁴ In questi termini, cfr. G. Vidri, *La certezza del diritto e l'interpretazione dei contratti collettivi. Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza*, in *Quad. dir. lav., L'interpretazione del contratto collettivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

³⁵ Cfr. N. Irti, *Codice civile e società politica*, Bari, 1995.

³⁶ Il concetto di *“agire sociale”*, nel linguaggio weberiano, indica l'azione umana individuale in quanto azione dotata di senso anche in riferimento all'agire di altri individui in quanto frutto di una scelta o di una decisione consapevole. La sua dinamica non può essere colta attraverso spiegazioni meccanicistiche, ma solo il senso soggettivo che ne determina la razionalità specifica: l'azione di chi porta la mano davanti agli occhi per ripararli dalla luce del sole non viene spiegata nelle sue motivazioni con riferimento al dato meccanico (il braccio che si muove), ma comprendendo l'intenzione del soggetto che agisce.

³⁷ La pretesa dell'applicazione della legge ridotta a mero sillogismo e il conseguente azzeramento del potere di interpretazione dei giudici, ha favorito l'idea di un diritto inteso come *“macchina perfetta”* e di un ragionamento del diritto in termini automatici, secondo la fredda logica di un calcolatore (*da mihi factum dabo tibi ius*).

³⁸ Cfr. M. Weber, *Il lavoro intellettuale come professione*, trad. it. a cura di P. Rossi e F. Tuccari, Einaudi, Torino, 1997.

“oggettivamente responsabile” senza ripiegare nostalgicamente al passato, basato, al contrario, su un sistema giuridico arcaico e contraddistinto da regole irrazionali e illogiche.

Questa è la nuova etica dell’uomo che vive nell’età della scienza e della tecnica e da cui scaturisce il rifiuto di Weber ad ogni soluzione di tipo irrazionale.

In tale prospettiva, il presupposto del diritto dei moderni è una costante e progressiva astrazione e generalizzazione dei modelli giuridici in modelli logico-formali efficienti, insuscettibili di arbitrio e di irrazionalità.

Il diritto è al servizio del capitalismo moderno, pienamente e univocamente calcolabile³⁹.

Accanto all’analisi sociologica della struttura dello Stato moderno, Weber fornisce una ricostruzione razionale del processo storico attraverso cui esso si è formato, cioè una ricostruzione delle linee di sviluppo della società capitalistica moderna, che si conclude in una diagnosi del mondo contemporaneo e della sua crisi⁴⁰.

I grandi quadri di riferimento – sulla cui base il pensiero moderno aveva conferito legittimazione e senso unitario alla realtà – entrano in crisi, lasciando emergere, nel vuoto creato dal loro ritirarsi, una pluralità di “territori” del reale.

La tesi che porta alla definizione di un mondo postmoderno è che il mondo contemporaneo ha superato la modernità, intendendosi con questo termine un progetto unitario e consapevole di costruzione del sapere⁴¹.

Da qui la nascita di una società dispersa che non è più sostenuta da una concezione unitaria dell’uomo e dai suoi modelli universali: di fronte ai processi di razionalizzazione dell’economia e della società – che procedono in modo autonomo e, come messo in luce da Weber, risultano impermeabili ad ogni intervento critico – si apre il nodo problematico della globalizzazione, dell’unificarsi del mondo in un unico organismo globale e dei rapporti tra le diverse popolazioni e culture della Terra.

Il rapporto tra Stato e globalizzazione porta a ridisegnare in una nuova prospettiva l’assetto dei poteri e incoraggia la formazione di modelli e di organizzazioni internazionali⁴² a cui viene affidato il nuovo compito di proteggere e garantire i diritti universali, determinando una sostanziale

³⁹ Il razionalismo economico è parte di un più generale processo di razionalizzazione che porta al totale “disincanto” del mondo, cioè alla progressiva caduta delle certezze teologiche e metafisiche su cui per secoli si erano retti i giudizi di valore.

⁴⁰ Weber parte dall’osservazione che il capitalismo è un fenomeno essenzialmente europeo (allo stesso modo in cui considera specificità europee il modello razionale di scienza, successivo alla rivoluzione seicentesca, che opera sommando le conquiste avvenute nei diversi rami del sapere e il sistema politico parlamentare). Emerge una immagine del mondo capitalistico alternativa a quella marxiana: l’operosità, il rigore etico, la vita ordinata e metodica, lo svolgimento del proprio lavoro come vocazione assumono un valore quasi religioso, mentre la ricerca del profitto economico spinge ad un orientamento razionale dell’agire umano.

⁴¹ Sotto la spinta della globalizzazione, che induce ad una centralizzazione del comando economico, avanza il processo di disgregazione delle identità individuali che tendono a contrapporsi. L’epoca dei valori umanistici e universali sembra tramontata per sempre, oppure, quando questi valori vengono invocati, servono come copertura ad una sorta di “imperialismo culturale e politico” che vorrebbe imporre come universale il sistema occidentale dei diritti liberali e democratici. Sul punto, cfr. R. Luperini, *La fine del postmoderno*, Alfredo Guida Editore, Napoli, 2005.

⁴² La filosofia che ha ispirato tale processo di integrazione, inizialmente limitato al campo dei rapporti economici e sociali, prende il nome di “funzionalismo” ed esprime l’idea che l’integrazione tra gli Stati avviene in maniera graduale, prima nei settori economici e sociali, per poi estendersi anche agli aspetti politici. In tale prospettiva, sarebbe possibile realizzare una organizzazione politica che porta ad un progressivo svuotamento dei poteri sovrani degli Stati ed al contestuale accrescimento di poteri e competenze in capo ad un nuovo ente. Sul punto, cfr. E. B. Hass, *The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces*, 1958 e E. Cannizzaro, *Il diritto dell’integrazione europea*, Torino, Giappichelli, 2015.

perdita di controllo di sovranità da parte dello Stato nei settori tradizionalmente legati alla dimensione transnazionale (economia, comunicazioni, difesa delle frontiere)⁴³.

Senza dubbio l'erompere della tecnologia avanzata permette di accelerare il processo di globalizzazione, rappresentando, simultaneamente, una opportunità nella gestione di alcuni fenomeni tradizionalmente legati alla potestà statale, come quello migratorio e il controllo dell'immigrazione clandestina⁴⁴.

4. Sesto Potere e ruolo dello Stato.

Si è visto come la presenza di determinati tipi di potere in una società non è statica nel tempo, ma essi possono gradualmente allargarsi e crescere di numero, aprendo problematiche nuove circa la loro disciplina e regolamentazione⁴⁵. L'affermarsi di un nuovo potere modifica irreversibilmente il tessuto della società perché rende possibili opportunità ed opzioni di azione in precedenza neppure pensabili⁴⁶.

La progressiva capacità di penetrazione della tecnologia nella quotidianità ha innescato mutamenti profondi dell'assetto democratico dello Stato e della stessa struttura della società, ridisegnando il raggio di estensione dei poteri e i confini della libertà individuali⁴⁷.

A riguardo, l'impatto sempre maggiore delle nuove tecnologie nell'area del diritto ha scardinato le coordinate sui cui si fondava l'esercizio tradizionale dei pubblici poteri – a partire dal principio di territorialità fino alla nozione stessa di sovranità – e, di fatto, la tecnologia è già diventata un nuovo potere, il c.d. "Sesto Potere"⁴⁸.

L'avvento del XXI secolo apre la strada ad una nuova era per il costituzionalismo perché esso si trova di fronte ad un nuovo potere sovrano: la potenza da limitare non è più quella privata del sovrano o quella pubblica dello Stato, ma una sovranità mista, sia pubblica che privata, un *paradigma tecnologico* che pone al diritto costituzionale una sfida del tutto inedita⁴⁹.

Questo fenomeno ha spinto sempre di più i giuristi (e gli studiosi in genere) a chiedersi come e in che termini queste innovazioni siano in grado di ridisegnare la simmetria dei rapporti tra poteri

⁴³ Cfr. L. Casini, *Lo Stato nell'era di Google. Frontiere e sfide globali*, Mondadori Università, 2020.

⁴⁴ A titolo esemplificativo, si riporta l'iniziativa del World Food Programme che, con il supporto delle Nazioni Unite, ha recentemente lanciato il progetto *Building Blocks - Blockchain for Zero Hunger* per l'identificazione dei rifugiati nella regione della Giordania basato sull'impiego della tecnologia blockchain e della biometria. Attraverso la scansione dell'iride, è stata attribuita una identità digitale a circa 80.000 rifugiati siriani al fine di certificarne la provenienza e tracciarne gli spostamenti, così da limitare la possibilità di infiltrazioni di esponenti di movimenti terroristici. Inoltre, si è provveduto ad assegnare ai profughi un portafoglio virtuale per effettuare acquisti presso i supermercati convenzionati tramite il sistema *eye&pay*, riducendo i costi di tassazione e di transazione bancaria a cui normalmente soggiacciono i fondi umanitari. Qui i dettagli del progetto: https://innovation.wfp.org/project/building-blocks#_blank

⁴⁵ Cfr. S. Cassese, *Fortuna e decadenza della nozione di stato*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Giuffrè, Milano, 1988.

⁴⁶ Cfr. E. Narduzzi, *Sesto Potere. Chi governa la società nell'era della tecnologia di massa e dell'innovazione permanente*, Rubbettino Editore, 2004.

⁴⁷ Per la comprensione del rapporto tra tecnologia e società, va ricordato il ruolo dello Stato che può arrestare, stimolare o guidare l'innovazione tecnologica. La tecnologia rappresenta, in larga misura, la capacità di una società di giungere al controllo tecnologico tramite le proprie istituzioni, incluso lo Stato. Cfr. M. Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 2014.

⁴⁸ Intendendosi per "Quarto Potere" e "Quinto Potere" rispettivamente la capacità della stampa di orientare l'opinione pubblica e la forza di influenza attribuita alla televisione.

⁴⁹ In questi termini, cfr. A. Simoncini, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in *Diritti e libertà in Internet*, (a cura di) T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, Le Monnier, 2017, Milano.

pubblici e privati e l'esercizio dei diritti e delle libertà in quella che è ormai una *dimensione digitale* della società⁵⁰.

Ciò porta, inevitabilmente, a una serie di considerazioni sull'applicazione delle nuove tecnologie all'area del ragionamento giuridico e alla necessità di dover ripensare le regole e le dinamiche della classica separazione dei poteri quale nucleo strutturale dell'organizzazione interna dello Stato.

A ben vedere, i primi studi nel campo dell'informatica giuridica (vedi H. Baade, G. Schubert, P. Hoffmann)⁵¹ si sono interessati all'utilizzo di metodi quantitativi e matematici ai fini della soluzione di problemi tipici nel settore giuridico⁵².

La previsione delle sentenze future (*predictive analytics*) appare indistricabilmente legata alla costruzione di fattispecie normative basate su modelli logici chiari, univoci e coerenti⁵³.

La possibilità di prevedere l'esito di un giudizio o di una decisione tramite l'utilizzo di software progettati per combinare modelli logico-matematici, modelli probabilistici e sistemi di auto-apprendimento che traggono dall'esperienza, permette di ridurre ad algoritmo la funzione giudiziaria e quella esecutivo-amministrativa dello Stato al fine di soddisfare razionalmente le intrinseche esigenze di giustizia⁵⁴.

La pretesa che il *machine learning* possa produrre previsioni (e prescrizioni) conduce ad una de-formalizzazione del diritto, cioè ad un diritto privo di norme e ricalcato essenzialmente su precedenti giudiziari e sulla loro generalizzazione statistica⁵⁵.

La "giustizia predittiva" costituisce, dunque, uno strumento che può aprire la strada all'applicazione delle tecnologie informatiche alle funzioni tipiche dello Stato e che, nel prossimo futuro, potrebbe portare benefici allo stesso processo decisionale mediante l'eliminazione di tutte quelle componenti soggettive non imparziali⁵⁶. È possibile, dunque, ottenere la massima

⁵⁰ Le nuove tecnologie non si configurano come un modo di trasformare *ex novo* il rapporto tra i cittadini e il sistema politico, ma intervengono in modo persuasivo sul processo stesso di definizione politica, contribuendo significativamente a ridefinire le attività politiche tradizionali, ovvero, ad alimentarne di nuove. Sul punto, cfr. I. L. Valicente, *Dalla polis greca all'e-democracy. La comunicazione politica dalle origini alla società globalizzata*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014.

⁵¹ All'inizio degli anni Sessanta del XX secolo, il giurista Hans Baade, insieme ad altri (tra cui G. Schubert e Paul Hoffmann, che conia il termine *lawtimation*, da *law* e *automation*) propongono di assumere l'uso del termine *jurimetrics* per indicare l'applicazione della scienza informatica al diritto. Per approfondire, cfr. G. Ziccardi, *Informatica Giuridica*, Giuffrè, 2008.

⁵² Una delle innovazioni tecnologiche più significative del XX secolo, è rappresentata dalla costruzione, alla metà degli anni Cinquanta, dei primi cervelli elettronici che sollecitano il complesso problema della "qualità" della mente umana in confronto all'Intelligenza Artificiale dei computer. Per passaggi successivi si arriva a costruire delle macchine intelligenti in grado di simulare le funzioni umane, come l'apprendimento, la soluzione di problemi logico-matematici, il ragionamento nelle sue diverse tipologie verso funzioni sempre più complesse, fino a simulare il linguaggio umano.

⁵³ Questa esigenza è stata avvertita specialmente nei sistemi di Common Law dove il precedente giudiziario (*stare decisis*) costituisce regola vincolante. Non è un caso che, già a partire dal 1964, negli USA vennero creati i primi elaboratori elettronici in cui furono inseriti i precedenti giurisprudenziali e che poteva essere interrogato anche a distanza con terminali collegati a mezzi di cavi telefonici.

⁵⁴ Sul punto, cfr. A. Carleo, *La decisione robotica*, Il Mulino, Bologna, 2019.

⁵⁵ A titolo esemplificativo, si segnala la storica sentenza *State vs Loomis* (Wis. 2016), per la decisione della Corte Suprema del Wisconsin sull'utilizzo del c.d. COMPAS (Correctional Offender Management Profile for Alternative Sanction) per l'utilizzo di algoritmi predittivi in ambito giudiziario. Un guidatore che non si era fermato all'alt della polizia venne condannato alla pena di sei anni di reclusione e cinque di libertà vigilata in base ad un software fornito da una azienda privata che calcolava il rischio di recidiva. Sul punto, cfr. <https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/>

⁵⁶ Sulle implicazioni del ricorso degli algoritmi predittivi in ambito giudiziario, cfr. L. Casini, *Lo Stato nell'era di Google. Frontiere e sfide globali*, Mondadori Università, 2020.

calcolabilità e prevedibilità delle conseguenze dell'applicazione delle regole di un ordinamento giuridico riducendo lo stesso sistema ad un insieme di regole rese operative da una macchina attraverso un software: niente decisioni contrastanti, certezza del diritto e rapidità nella soluzione delle controversie⁵⁷.

Il costante evolversi dei sistemi di Intelligenza Artificiale e del *machine learning* – nonché l'aumento di interesse nei confronti del loro funzionamento – rappresenta una delle sfide più rilevanti del contesto sociale ed economico negli ultimi decenni⁵⁸. Gli algoritmi, tuttavia, rimangono ancora una “*black box*” agli occhi del giurista e la piena intellegibilità e trasparenza della formula algoritmica costituisce il maggiore traguardo a cui tende l'ordinamento giuridico al fine di poter controllare tutti i rischi (attuali e potenziali) che scaturiscono dalle decisioni automatizzate⁵⁹.

Nonostante le potenzialità offerte dalla *Artificial Intelligence* è necessario evidenziare come però la macchina può sostituirsi all'uomo soltanto nelle attività che sono riconducibili in algoritmo. In realtà, l'attitudine contemporanea nei confronti dei sistemi di Intelligenza Artificiale sembra in larga parte trascurare questo aspetto a favore di un'accoglienza entusiasta delle nuove innovazioni tecnologiche.

In effetti, l'attrazione per le macchine e la corsa verso l'Intelligenza Artificiale non è un fenomeno contemporaneo, ma ha trovato il suo esordio, seppure artigianalmente, ben prima che la questione fosse posta in termini più strettamente tecnico-scientifici.

Uno dei primi tentativi di Intelligenza Artificiale risale, infatti, alla fine del 1700, quando Wolfgang von Kempelen (1734-1804), barone e ingegnere ungherese, per soddisfare il diletto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, costruì il cosiddetto “turco meccanico” o “giocatore automatico di scacchi”.

Si trattava di una macchina puramente meccanica, presentata come capace di ragionare e scegliere le mosse migliori durante la partita di scacchi. Il turco aveva le sembianze di un pupazzo, vestito con abiti alla mediorientale, compreso di turbante, che muoveva i cavi e i fili da una specie di torretta. Per l'epoca rappresentava una meraviglia della tecnologia, in grado di battere chiunque al gioco degli scacchi (tra gli sconfitti più famosi, ad esempio, si segnalano Napoleone Bonaparte e Benjamin Franklin), ma in realtà si trattava di un inganno: al suo interno, in un abitacolo, era nascosto un mastro di scacchi che muoveva i fili come una sorta di burattinaio.

La vicenda è interessante se accostata alle esigenze contemporanee, sempre più pressanti, di innovazione tecnologica e di digitalizzazione dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione⁶⁰.

La digitalizzazione del sistema pubblico rappresenta, infatti, una occasione di riorganizzazione dei servizi e delle informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione con evidenti benefici a favore dei cittadini con riguardo particolare alla riduzione dei costi di accesso alle informazioni e nelle tempistiche di erogazione dei servizi, oltre alla possibilità di sviluppare nuovi prodotti ed innovazione associati al riutilizzo dei dati pubblici⁶¹.

⁵⁷ Cfr. P. Zellini, *La dittatura del calcolo*, Adelphi, Milano, 2018.

⁵⁸ Sul punto, cfr. A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: Intelligenza Artificiale e il futuro delle libertà*, in *Rivista di Bio-Diritto – BioLaw Journal*, 2019.

⁵⁹ Si segnala in merito il report commissionato dalla Administrative Conference of the United States alla Stanford University e alla NYU in merito alle soluzioni legali proposte per l'implementazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle Agenzie federali americane. Il report è consultabile al seguente collegamento: <https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/02/ACUS-AI-Report.pdf>

⁶⁰ Sul punto, cfr. L. Gallino, *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Einaudi, 2014.

⁶¹ In merito, le misure di contrasto all'attuale emergenza sanitaria hanno spinto i governi di tutto il mondo a adottare misure di accelerazione della transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni e a rafforzare i processi di interazione con cittadini e imprese, spesso con risultati non sempre all'altezza delle aspettative. In

Tuttavia, al fine di promuovere queste dinamiche virtuose occorrono sistemi digitali in grado di comunicare tra loro su larga scala, vale a dire *interoperabili*, per facilitare il riutilizzo dei dati nelle diverse fasi della catena di valore in un quadro normativo che faciliti l'accesso e il nuovo utilizzo delle informazioni⁶².

L'individuazione di un assetto stabile è, dunque, un passaggio necessario per favorire una adeguata trasformazione digitale delle strutture pubbliche⁶³.

Anche l'Italia non sta trascurando la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ma nonostante alcuni passi importanti sulle finalità da perseguire nella valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, le politiche nazionali appaiono mere norme programmatiche che debbono essere riempite di contenuti attraverso la successiva adozione di provvedimenti attuativi, ancora troppo incentrate sui benefici (attesi) dalla digitalizzazione del settore pubblico e circoscritti all'assenza di incentivi per l'innovazione⁶⁴.

La mancanza di risorse finanziarie, la carenza di staff qualificato in materia ICT e la rigidità al cambiamento nell'organizzazione degli uffici pubblici si riversa inevitabilmente sulla qualità dei servizi offerti al cittadino.

Accade, per esempio, che alcuni servizi on-line degli uffici pubblici sono "ad orario", come se i server fossero persone e dietro non ci fosse un computer che risponde automaticamente, ma un impiegato in carne ed ossa che è nascosto al suo interno. Così l'archivio dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è consultabile soltanto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, per l'Agenzia delle Entrate non è previsto prenotare appuntamenti durante il fine settimana e il calcolo del bollo auto è possibile dalla mezzanotte alle 7 del mattino, il servizio di richiesta per la cittadinanza italiana è disponibile solo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 20 (come se diventare cittadini italiani possa avvenire soltanto nelle fasce orario stabilite)⁶⁵.

Come superare gli ostacoli esistenti e incoraggiare la trasformazione digitale del settore pubblico?

Anzitutto, la prevalenza nell'uso dell'Intelligenza Artificiale: l'analisi empirica sembra indicare nell'integrazione tra algoritmi complessi ed esercizio del potere pubblico l'area più promettente quanto a capacità di trasformazione e benefici prodotti⁶⁶.

particolare, il Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite ha individuato e catalogato 500 iniziative di *e-governance* provenienti da tutto il mondo, cercando di fare il punto sulle iniziative che sembrano aver funzionato e quelle che, invece, hanno deluso le attese, oltre ad aprire una riflessione più ampia su come migliorare la transizione digitale dei servizi pubblici. Il compendio è qui consultabile: [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf)

⁶² Cfr. A. Simoncini, *Profili costituzionali della amministrazione algoritmica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2019.

⁶³ Il Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea nel 2018 ha avviato un progetto di ricerca dedicato alla transizione digitale dei governi allo scopo di comprendere quali fattori concorrono alla trasformazione dell'erogazione dei servizi e dei processi decisionali e con quali esiti. La ricerca si poneva l'obiettivo di offrire ai regolatori pubblici uno strumento utile per la valutazione delle strategie più adatte per avviare sperimentazioni sul digitale. Gli esiti della ricerca sono qui consultabili: https://ec.europa.eu/jrc/communities/sites/jrccties/files/jrc_digitranscope_-_launch_march_2017_-_final_20_june_2018.pdf

⁶⁴ Da ultimo, le disposizioni del Decreto-legge n. 34/2020, dedicate all'introduzione di tecnologie informatiche e servizi on-line nell'amministrazione, appaiono estremamente settoriali e per lo più meramente manutentive.

⁶⁵ Cfr. R. Luna (2020), *I siti web della PA che chiudono la notte e il weekend*, https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/09/15/news/i_siti_web_della_pa_che_chiudono_la_notte_e_il_weekend-267318236/

⁶⁶ Sul punto, cfr. I. Brass, M. Veale, *Administration by Algorithm? Public Management meets Public Sector Machine Learning*, 2019.

Tuttavia, l'utilizzo, più o meno esteso, degli algoritmi all'interno dei procedimenti amministrativi, ha fatto registrare una serie di problemi legati al ricorso delle prime decisioni amministrative automatizzate⁶⁷.

Nel Regno Unito, ad esempio, in assenza degli esami, sospesi a causa dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19, è stato impiegato un algoritmo al fine di calmierare i voti degli studenti per la costruzione delle graduatorie di accesso all'università.

I voti sono stati calcolati con l'ausilio dell'algoritmo costruito dall'*Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL)*, dipartimento governativo che regola le certificazioni e gli esami in Inghilterra, che, tuttavia, si è rivelato imperfetto in quanto, in nome della coerenza storica e della rappresentatività dei dati, ha finito con l'escludere gli studenti provenienti dalle scuole pubbliche situate in aree svantaggiate, dove, in media, i voti registrati sono più bassi⁶⁸.

Anche in Italia il Consiglio di Stato, con la storica sentenza n. 8472/2019, ha definito la rilevanza e la legittimità dell'adozione di algoritmi per lo svolgimento dell'attività amministrativa, rilevando che l'utilizzo di strumenti informatici rappresenta un'attività non solo lecita, ma addirittura desiderabile e incoraggiabile.⁶⁹

Il caso di specie riguarda l'adozione in ambito scolastico di un piano straordinario di assunzioni di insegnanti (di cui alla Legge n. 107/2015) demandato ad un algoritmo per effetto del quale erano stati poi operati i trasferimenti e le assegnazioni dei docenti.

Secondo il Consiglio di Stato è lo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) a rappresentare un approdo decisivo in tale direzione dal momento che *“un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti”*.

Per i giudici di Palazzo Spada, nel caso di utilizzo di tali strumenti digitali:

“[...] l'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure, come quella oggetto del presente contenzioso, seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. La piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale.”

In particolare, il Collegio ha rilevato che non vi sono ragioni di principio per limitare la utilizzabilità dell'algoritmo all'attività amministrativa vincolata, piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse.

Tuttavia, si rende necessario evitare che l'utilizzo di strumenti informatici possa condurre ad un arretramento delle garanzie dei cittadini al cospetto dei pubblici poteri. Il rapporto tra fornitori e Pubblica Amministrazione è ovviamente commerciale e, quindi, basato sulla vendita di un software proprietario: un processo che, però, esclude i cittadini dall'accesso alla conoscenza dei dati usati come input, dei metodi e quindi dalla possibilità di appellarsi alle decisioni.

⁶⁷ Cfr. A. Soro, *Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, umanesimo digitale*, Baldini&Castoldi, Milano, 2019.

⁶⁸ Cfr. K. Hao (2020), *The UK exam debacle reminds us that algorithms can't fix broken systems*, MIT Technology Review, <https://www.technologyreview.com/2020/08/20/1007502/uk-exam-algorithm-cant-fix-broken-system/>

⁶⁹ Qui la decisione del Consiglio di Stato: http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Baae89464-6ad9-479d-ac0b-ce43a7f69612%7D_consiglio-di-stato-sentenza-8472-2019.pdf

Il discorso è ancora più sottile perché l'opacità non è solo frutto dell'interesse privato in quanto gli algoritmi sono per natura un oggetto complesso per la maggior parte delle persone. Il nodo gordiano della riflessione ruota intorno al carattere "opaco" degli algoritmi, i cui meccanismi di funzionamento sono difficilmente comprensibili e, conseguentemente, spiegabili anche in ragione dell'orientamento di respingere le richieste di accesso dei cittadini per ragioni di tutela della proprietà intellettuale del software⁷⁰.

È fondamentale che i cittadini abbiano questo accesso, perché, come è chiaro da tempo, non esistono "algoritmi neutri"⁷¹.

Giova, infine, ricordare come il recente passato ha visto la comparsa di diverse monete private che hanno eroso il tradizionale monopolio statale di battere moneta in quanto totalmente indipendenti, anche nella fase di emissione, da qualsiasi autorità centrale o ente bancario.

È evidente che, non appena la coniazione di moneta si è diffusa, i governi hanno compreso che l'esclusivo diritto di conio è un importante strumento del potere, nonché fonte di guadagno. Sin dall'inizio, tale prerogativa era concessa sulla base che fosse finalizzata al perseguimento del bene comune ed è stata un elemento essenziale del potere governativo e intesa come mezzo attraverso cui il governante affermava la propria sovranità e comunicava al popolo che il capo era colui la cui immagine veniva riportata dalle monete.

Nell'ambito delle aziende tecnologiche, le nuove monete "digitali" rappresentano una significativa opportunità di semplificare i propri processi on-line e di estendere il perimetro del loro mercato a quei clienti poco serviti dalla finanza tradizionale.

Non a caso, il 18 giugno 2019, Mark Zuckerberg, amministratore delegato, presidente e fondatore del colosso Facebook, annunciava l'avvio del progetto Libra, definendola "*a simple global currency and financial infrastructure that empowers billions of people*"⁷².

In merito, Evgenij Morozov, sociologo e giornalista esperto dei nuovi media, ha osservato come:

*"Libra non è che un altro passo verso la delega di quelle che erano importanti funzioni dello Stato ad aziende tecnologiche"*⁷³.

La possibilità per le grandi piattaforme tecnologiche del potere di battere moneta, simbolico di uno Stato sovrano, consegna ai colossi del web poteri illimitati, ma lo sviluppo incontrollato delle *cryptocurrency* pone, al di là di quelli contingenti, due problemi di fondo: è corretto trasferire la sovranità monetaria dallo Stato ai privati? Quali decisioni devono essere prese per governare il processo in atto?⁷⁴

È indubbio che la moneta tradizionale, oltre ad avere essenzialmente una funzione di scambio, funge anche da metro di valore e, quindi, il suo potere di acquisto deve essere il più possibile

⁷⁰ Il fornitore del software è tenuto a sapere che se opera per la Pubblica Amministrazione sarà soggetto ad un dovere di ostensibilità e, a sua volta, l'Amministrazione farà bene a disciplinare nei contratti questo aspetto. In tal senso, cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, 14 febbraio 2017, n. 3769, in www.dejure.it.

⁷¹ La premessa di questo ragionamento è il riconoscimento che le forme e i contenuti dei processi tecnologici non sono neutri, ma rimandano a valori e obiettivi di una specifica visione del mondo, ancorata ad una specifica gerarchia di comando. Sul punto, cfr. M. Mezza, *Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e conflitto*, Donzelli Editore, 2018.

⁷² I dettagli del progetto sono consultabili al link: <https://libra.org/en-US/>

⁷³ Cfr. L. Clausi (2019), *Così i padroni di Internet ci hanno reso sudditi del nuovo capitale*, L'Espresso, https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/07/22/news/signori-del-silicio-1.336786?ref=fbpe&fbclid=IwAR3YNHeZgX3EyUU8e6nE3B9fV_PBY7UpIVV9EVPoJpFYnqllx4OGjbcimaE

⁷⁴ In merito, cfr. M. G. Turri, *Le criptovalute: Monete private del capitalismo digitale*, Meltemi Editore, Milano, 2019.

stabile, un compito che è stato tradizionalmente affidato alla responsabilità delle autorità designate dagli organi sovrani dello Stato (istituti di emissione e banche centrali)⁷⁵.

Dal momento che soggetti privati non sono in grado di assicurare questa stabilità, è auspicabile che la sovranità di battere moneta e di governare la quantità e i tassi di interesse ufficiali debbano rimanere in capo allo Stato. Le criptovalute presentano, infatti, oscillazioni enormi e, effettivamente, esse hanno finora svolto una semplice funzione di investimento dei risparmi.

Lo Stato deve dunque evitare di perdere la sua sovranità monetaria allo scopo di salvaguardare l'attuale architettura istituzionale della moneta, della finanza e del risparmio. Le autorità monetarie governano l'output di tale meccanismo proprio al fine di impedire un eccesso di creazione di moneta (che genera inflazione) o una sua riduzione (che genera recessione).

Una possibile soluzione al problema è che lo Stato crei una propria criptovaluta in un regime monopolistico e avere così un unico metro monetario crittografato che ponga fine alle competizioni valutarie sui rapporti di cambio e di scambio, incentivando strumenti trasparenti e sicuri e garantendo la correttezza delle transazioni⁷⁶.

5. Umanesimo digitale: quale futuro per lo Stato?

La postmodernità costringe a misurarsi con la complessità dei processi di cambiamento in corso nella società. L'essere umano, oggi, convive con le tecnologie digitali che, in quanto oltremisura pervasive, sono ormai parte integrante del nostro lavoro, del nostro tempo libero, delle nostre relazioni, del nostro modo di vivere, sia a livello personale che a livello professionale ed organizzativo⁷⁷.

Il rapporto tra le nuove tecnologie e la tutela dei diritti degli utenti impone, dunque, una riflessione del rapporto uomo-macchina all'interno del quadro delle nuove forme di comunicazione e di espressione offerte dal mondo delle telecomunicazioni e del web⁷⁸. L'impatto delle tecnologie della Rete sulle situazioni soggettive ha, infatti, inciso in maniera rilevante sui diritti e le libertà fondamentali e prodotto diritti consustanziali alla Rete stessa, aprendo nuovi spazi di libertà e di implementazione sotto l'impatto dell'innovazione digitale⁷⁹.

Negli ultimi anni, i regolatori pubblici nazionali e sopranazionali hanno ritardato l'adozione di una regolamentazione del settore per il timore di introdurre limiti troppo stringenti alla stessa innovazione tecnologica, volendo, al contrario, dare fiducia a quest'ultima per favorire l'esercizio di diversi diritti fondamentali⁸⁰.

⁷⁵ Sul punto, cfr. F. Gallo, *Il futuro non è un vicolo cieco. Lo stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale*, Sellerio, Palermo, 2019.

⁷⁶ Sul punto, cfr. A. Gozzi, *Bitcoin generation*, Imprimatur, 2018.

⁷⁷ Per una analisi più approfondita dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società e i diritti fondamentali, si veda T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Le Monnier Università, 2017.

⁷⁸ L'attuale rivoluzione tecnologica ha avuto origine e si è diffusa in un periodo di globale ristrutturazione del capitalismo, per il quale essa costituiva uno strumento essenziale. Pertanto, la nuova società derivante da tale processo di trasformazione è sia capitalista sia informazionale a seconda dello specifico rapporto con il capitalismo globale e la tecnologia dell'informazione. Cfr. M. Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 2014.

⁷⁹ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla rappresentazione di un diritto di accesso ad Internet, autonomo rispetto al diritto di informazione (art. 21 Cost.) e di comunicazione (art. 15 Cost.).

⁸⁰ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, oltre a ribadire il diritto di ogni individuo al rispetto della vita privata e familiare, già proclamato dalla CEDU, ha sancito solennemente il diritto di tutti i cittadini europei alla protezione dei dati personali. Ciò ha portato a ripetuti interventi normativi, volti ad integrare la normativa esistente e adeguarla alle esigenze dei tempi, regolamentando settori specifici (come quello delle comunicazioni elettroniche) o strumenti particolari per il trattamento dei dati.

Tuttavia, le esigenze, sempre più avvertite, di una maggiore tutela degli utenti, hanno spinto alla necessità di un intervento pubblico a presidio dei diritti degli utilizzatori del web, sollecitato, tra l'altro, da casi di cronaca internazionale (si pensi, ad esempio, allo scandalo di "Cambridge Analytica")⁸¹.

Sul punto, è interessante osservare come, da quando si è affermata la realtà della Rete, si sono registrati continui tentativi di estendere il riconoscimento dei tradizionali diritti fondamentali, sanciti nelle Carte costituzionali del Novecento, alle nuove tecnologie nonché di individuare un catalogo di nuovi "diritti digitali" strettamente collegati al loro utilizzo⁸².

La prima linea muove dall'impostazione di individuare la Rete come l'oggetto stesso delle garanzie di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero al fine di estendere l'applicazione dei diritti consacrati nelle costituzioni nazionali alle nuove tecnologie. La seconda, al contrario, vuole creare un nuovo catalogo di diritti fondamentali legati all'utilizzo della Rete e della realtà digitale⁸³.

Questa impostazione opera individuando essenzialmente i limiti che la tutela dei diritti della Rete pone ai poteri dello Stato e, sul piano del potere privato, a quello degli "intermediari" (motori di ricerca e social network) nella distribuzione delle informazioni⁸⁴: il timore è che una limitazione o una eccessiva regolamentazione del web possa comprimere la libertà di Internet e le opportunità che esso è capace di offrire.

Pertanto, al fine di governare l'architettura tecnologica della Rete e proteggere i relativi valori fondamentali, occorre un utilizzo coordinato e consapevole dei diversi ordini normativi (morale-soggettivo, etico-collettivo, giuridico-pubblicistico) ed istituzionali e il coinvolgimento di tutti gli attori, sia pubblici che privati⁸⁵.

Ciò rappresenta il risultato del ricorso ad un generale *dovere di precauzione*, ovvero di un atteggiamento equilibrato nei confronti della gestione di un fenomeno in costante evoluzione e che può risultare dannoso per l'uomo e per l'esercizio delle sue libertà fondamentali⁸⁶.

Tuttavia, si tratta di una impostazione che, oggi, appare fin troppo datata e che muove dall'idea di fondo che il mondo di Internet sia una realtà divisa e diversa da quella reale⁸⁷.

Risultano ormai del tutto anacronistiche le parole di John Perry Barlow, poeta e paroliere dei Grateful Dead e co-fondatore dell'Electronic Frontier Foundation, che, nel 1996, durante un

⁸¹ Si veda l'audizione di Mark Zuckerberg davanti alla Commissione per l'energia e il commercio della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dell'11 aprile 2018: <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/facebook-social-media-privacy-and-the-use-and-abuse-of-data>

⁸² Si consideri che, di per sé, la tecnologia è un fattore *neutro*, cioè non è in grado né di redistribuire le risorse, né di accentuare asimmetrie sociali, ma il suo esito dipende da come viene orientata dal decisore politico che, in via preliminare, deve scegliere se orientarla verso un *common good* o assecondarne una involuzione egoistica. Cfr., G. De Minico, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Giappichelli Editore, 2016.

⁸³ I diritti e le libertà, che si sono evoluti e modificati nel corso dei tempi, sono stati catalogati dalla dottrina in "generazioni", facendo riferimento al diverso periodo storico in cui si sono affermati e ai documenti che li hanno sanciti e tutelati. I diritti e le libertà di "quarta generazione" sono quei diritti che, al momento, sono ancora in fase di definizione e riconoscimento, relativi soprattutto al campo della biotica, delle nuove tecnologie della comunicazione, della manipolazione genetica. Cfr. A. Parrino, *I diritti umani nel processo della loro determinazione storico-politica*, EUR, 2007.

⁸⁴ Cfr. M. Bassini, *Fundamental Rights and Private Enforcement in the Digital Age*, Wiley, 2019.

⁸⁵ Sul punto, cfr. A. Simoncini, *Sovranità e potere nell'era digitale*, in *Diritti e libertà in Internet*, (a cura di) T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, Le Monnier, 2017, Milano.

⁸⁶ In altri termini, ad una *libertà illimitata*, guidata dall'espansione dei poteri economici legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, si contrappone una *libertà responsabile*, guidata dalla preoccupazione che il progresso tecnologico possa incidere in maniera negativa sulle libertà costituzionali.

⁸⁷ Cfr. N. Wiener, *The human use of human beings: cybernetics and society*, Da Capo Press, 1988.

summit con alcuni pionieri di Internet a Davos, presentò la “Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspazio”⁸⁸ che, in toni apocalittici, affermava sostanzialmente che i governi nazionali non avevano alcuna sovranità nel nuovo spazio digitale:

“On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.”

Questa affermazione orgogliosa rifletteva l'impossibilità (e l'illegittimità) di qualsiasi regolamentazione di Internet dal momento che la Rete non ha bisogno di stabilire delle relazioni perché essa già comprende tutte le relazioni possibili.

Nel frattempo, i governi nazionali non sono rimasti inerti e, già da qualche anno, stanno ricostruendo in digitale i confini del mondo reale, legge dopo legge, una sentenza alla volta: Internet non è più solo il web, ma anche le app e i social network di proprietà dei grandi colossi digitali come Facebook, Amazon, Google e altri.

È il tecno-nazionalismo⁸⁹, il tentativo (riuscito) di imporre nel cyberspazio le regole del “meatspace”, lo spazio della vita, come lo chiamava Barlow: Trump che dichiara guerra a Huawei e al 5G o ad app come Tik Tok per impedire che i dati degli americani vengano utilizzati in Cina⁹⁰, l'Unione Europea che ha attivato importati contenziosi per imporre regole fiscali e di concorrenza alla Silicon Valley⁹¹, Paesi con regimi autoritari che varano norme sempre più restrittive su Internet, lo chiudono quando vogliono, lo riaprono per censurarlo, spiano i dissidenti⁹².

In merito, occorre ricordare che la libertà offerta dalla Rete non significa totale assenza di regole.

In particolare, come è stato evidenziato: *“non esiste la sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web. Esistono invece leggi che codificano comportamenti che creano degli obblighi che, ove non rispettati, conducono al riconoscimento di una penale responsabilità.”*⁹³

Si è avvertita, pertanto, sempre più la necessità di elaborare una Carta dei diritti digitali – una sorta di Magna Charta della Rete ispirata al Bill of Rights inglese del 1689 – che ha trovato nell'Italia il suo primo precursore già nel 2015 con la “Dichiarazione dei diritti in Internet”⁹⁴, un

⁸⁸ La Dichiarazione è consultabile al seguente link: <https://www.eff.org/it/cyberspace-independence>

⁸⁹ Richard R. Nelson, professore di economia alla Columbia University, parlando di “tecnonazionalismo”, affermava che le capacità tecnologiche delle industrie di una nazione sono la fonte chiave del potere competitivo e che queste capacità, ad un livello nazionale, potrebbero essere costituite in una azione nazionale. Questa convinzione generò un grande interesse per i sistemi nazionali di innovazione. Sul punto, cfr. S. Ostry e R. R. Nelson, *Techno-Nationalism and Techno-Globalism: Conflict and Cooperation*, 1995.

⁹⁰ Cfr. P. Mastrolilli (2020), *L'Italia è finita nel mezzo della guerra Usa-Cina su Huawei e 5G*, La Stampa, on-line, <https://www.lastampa.it/esteri/2020/07/16/news/l-italia-e-finita-nel-mezzo-della-guerra-usa-cina-su-huawei-e-5g-1.39089684>

⁹¹ Cfr. A. D'Argenio (2017), *Google, multa record della Ue: 2,42 miliardi per posizione dominante*, La Repubblica, https://www.repubblica.it/economia/2017/06/27/news/google_multa_ue-169251325/

⁹² Cfr. Redazione (2019), *La Russia “chiude” Internet: il traffico web sarà controllato dal Cremlino*, Today, <https://www.today.it/mondo/russia-legge-internet.html>

⁹³ Lo scrive il giudice milanese Oscar Magi nelle motivazioni del caso *Vivi Down* (Trib. Milano, 24 febbraio 2010) per motivare la condanna di tre dirigenti di Google per violazione della privacy in riferimento all'immissione in Rete di un video dove uno studente autistico in una scuola di Torino veniva vessato da altri ragazzi. La pronuncia è stata ribaltata in secondo grado con l'annullamento di tutte le condanne a carico dei dirigenti di Google ritenendo che il fatto non sussistesse (Corte App. Milano, sentenza 21 dicembre 2012).

⁹⁴ Il testo integrale della Dichiarazione è consultabile al seguente link: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf

documento composto da 14 articoli elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet presieduta, all'epoca, da Stefano Rodotà.

Con la Dichiarazione veniva stabilito che le libertà e i diritti fondamentali, riconosciuti ad ogni persona nei trattati e dalle convenzioni internazionali – *in primis* dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – dalle costituzioni e dalle leggi, devono essere garantiti anche nel cyberspazio, inteso come spazio neutrale⁹⁵.

Nell'ottica della Commissione, le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, locale), delle opportunità offerte dalle forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano nella Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati⁹⁶.

Il diritto di accesso a Internet è un diritto fondamentale che favorisce l'esercizio di altri diritti quali la libertà di espressione, il diritto di informazione, la libertà di impresa, la libertà di associazione⁹⁷ con la conseguenza che i principi riguardanti Internet devono tenere in considerazione il suo configurarsi come uno *spazio economico neutrale*⁹⁸ che renda possibile l'innovazione, la corretta competizione e l'educazione digitale in un contesto consapevole e responsabile.

A fronte della crescente rilevanza dell'utilizzo dei dati personali, viene così affermato il diritto alla loro protezione⁹⁹. I dati personali devono essere protetti al fine di garantire il rispetto della vita privata e della dignità di ciascun individuo e devono essere elaborati in base a principi di *necessità, finalità, pertinenza e proporzionalità*.

⁹⁵ Di seguito l'opinione di Tim Berners-Lee (inventore del WWW), riportata sul sito della Commissione Europea: "Quando ho progettato il Web l'ho deliberatamente costruito come uno spazio neutro, creativo e collaborativo, sulla base della trasparenza offerta da Internet. La mia visione è che chiunque, in qualsiasi parte del mondo deve poter condividere conoscenze e idee senza dover acquistare una licenza o chiedere il permesso a me stesso o qualsiasi CEO, dipartimento governativo o comitato". Si veda: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/guest-blog-sir-tim-berners-lee-founding-director-world-wide-web-foundation_en

⁹⁶ Cfr. S. Rodotà, *Iperdemocrazia. Come cambia la sovranità democratica con il web*, estratto da Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, 2013.

⁹⁷ Sul punto, cfr. T. E. Frosini, *Liberté, Égalité, Internet*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

⁹⁸ La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata sul tema della gestione e della regolazione di Internet, affrontando l'aspetto del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e interpretando per la prima volta il "principio dell'Internet aperta", anche conosciuto come "principio della neutralità di Internet", sancito dal Regolamento UE 2015/2120 (cfr. sentenza n. 807 del 15 settembre 2020 nelle cause riunite C-807/18 e C-39/19). Secondo la Corte, Internet si caratterizza dal fatto di essere un accesso aperto in cui non vi sono blocchi o rallentamenti di applicazioni o servizi specifici dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Il testo della decisione è consultabile al seguente collegamento:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1>

⁹⁹ Sul punto, si segnala la storica pronuncia *Schrems vs Data Protection Commissioner* della Corte di Giustizia Europea sulla protezione dei dati personali nello Spazio Europeo concernente la riorganizzazione degli accordi internazionali tra Unione Europea e Stati Uniti sul trattamento dei dati personali che ha portato all'annullamento del trattato Safe Harbor che consentiva alle aziende americane di gestire i dati dei loro utenti europei sui server americani: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0362&from=EN>

Tale interpretazione è frutto di una “costituzionalizzazione” del diritto alla privacy digitale, ovvero della possibilità dell’interessato di controllare le informazioni sulla propria persona e il diritto di ottenere la rimozione dai risultati delle ricerche dei dati ritenuti lesivi¹⁰⁰.

Potranno così essere raccolti e trattati soltanto quei dati per cui l’interessato ha fornito il proprio consenso informato e, in questo senso, deve essere riconosciuto un generale principio di “autodeterminazione informativa”¹⁰¹.

Pertanto, la Dichiarazione dei diritti di Internet, nei suoi intenti, rappresenta uno strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti fondamentali anche nella dimensione sovranazionale, ma, proprio questo aspetto, se ne evidenzia tutta la sua intrinseca debolezza.

La Dichiarazione non può che rimanere una mera dichiarazione di intenti, nobilissimi, ma pur sempre intenti. Internet, di fatto, riveste una dimensione mondiale, non appartiene a nessuno, non è finanziato da istituzioni, governi o da organizzazioni internazionali e non è un servizio commerciale.

Questa realtà costituisce contemporaneamente sia la forza che la debolezza di Internet: la forza, poiché tale Rete planetaria non può essere soggetta a nessuna influenza esterna assumendo quindi un’indipendenza squisitamente assoluta; la debolezza, poiché la sua connotazione acentrica – e, in un certo senso, “anarchica” – comporta la mancanza di un controllo effettivo dall’alto.

Ne consegue che la disciplina della protezione dei dati personali rappresenta l’elemento da cui partire per progettare le regole – non solo giuridiche – che permettono di ripensare in chiave antropocentrica il rapporto tra l’uomo e la tecnica e per rimodulare in senso democratico la relazione tra libertà e progresso¹⁰².

In altri termini, una sorta di “nuovo umanesimo digitale”¹⁰³ in cui è la tecnologia che nutre l’uomo ponendosi in una ottica di non negazione della particolarità e dell’unicità dell’individuo¹⁰⁴.

Sorge pertanto spontanea la domanda sul quale sia il ruolo dello Stato¹⁰⁵ rispetto all’inevitabile progresso delle tecnologie e del peso sempre maggiore che le “G-techs” esercitano oggi sulla Rete¹⁰⁶.

¹⁰⁰ In merito, si parla anche di diritto dell’*habeas data*, quale canale processuale per la salvaguardia delle libertà delle persone nella sfera informatica, in funzione analoga a quella che riveste l’*habeas corpus* all’interno dei diritti umani di prima generazione. Cfr. G. Ziccardi, *Informatica giuridica. Controcultura, informatica giuridica, libertà del software e della conoscenza*, Giuffrè, 2011.

¹⁰¹ L’esigenza di garantire una protezione della sfera privata dell’individuo ha trovato positivo riconoscimento da parte della comunità internazionale, a partire dal secondo dopoguerra. La Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, stabilisce che “nessun individuo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze e lesioni”.

¹⁰² Oggi si parla sempre più di *Human-centered AI*, intesa come Intelligenza Artificiale calibrata sui bisogni specifici degli individui.

¹⁰³ Già Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale, differenzia l’umanesimo digitale dal “computerismo” e dal “totalitarismo cibernetico” quale approccio “più colorito, eroico e seduttivo” verso la tecnologia e contro la “conformità del cyberspazio”. Sul punto, cfr. J. Lanier, *La dignità ai tempi di Internet. Per un’economia digitale equa*, trad. it. a cura di A. Delfanti, Il saggiatore, Milano 2014.

¹⁰⁴ Cfr. J. Nida-Rumelin, N. Weidenfeld, *Umanesimo digitale. Un’etica per l’epoca dell’Intelligenza Artificiale*, 2018, Piper Verlag GmbH, Berlino.

¹⁰⁵ Cfr. L. Casini, *Lo Stato nell’era di Google. Frontiere e sfide globali*, Mondadori Università, Milano, 2020.

¹⁰⁶ Stefaan Verhulst, co-fondatore e Chief Research & Development Officer del Governance Laboratory presso la New York University, propone forme ibride di cooperazione pubblico-privato basate sui “data collaboratives”, vale a dire partnership tra le piattaforme digitali (in possesso di significativi volumi di dati) e i regolatori pubblici (interessati all’utilizzo di quei dati per l’esercizio delle funzioni di regolamentazione). L’obiettivo è quello di

Certamente la rivoluzione tecnologica e la globalizzazione hanno portato ad un ripensamento della struttura organizzativa degli ordinamenti nazionali¹⁰⁷ e delle loro funzioni tradizionali¹⁰⁸.

Soprattutto per quanto riguarda i diritti di ultima generazione, l'impatto delle nuove tecnologie ha una rilevanza non più soltanto a livello dei singoli individui o dei singoli ordinamenti, ma a livello sovranazionale e globale. Le grandi questioni, sempre più complesse, che ruotano intorno al concetto di Stato impongono pertanto la necessità di un "cambio di paradigma" e di guardare all'impatto delle tecnologie digitali sui processi democratici di maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche¹⁰⁹.

Nel dibattito internazionale si enfatizza sempre di più la necessità per i governi democratici di rafforzare le modalità di coinvolgimento dei cittadini al fine di migliorare la qualità delle politiche pubbliche e per rispondere alla crescente domanda di trasparenza e responsabilità degli attori pubblici¹¹⁰.

Senza dubbio, le nuove tecnologie possono favorire un più alto tasso di democraticità dell'ordinamento, promuovendo le occasioni per un effettivo esercizio del diritto di voto e di partecipazione politica¹¹¹. Le politiche per la *e-democracy* comprendono, dunque, una serie di categorie di interventi che vanno dalla promozione del voto elettronico all'utilizzo di nuovi media o allo sviluppo di nuove modalità per organizzare e favorire il dibattito pubblico¹¹².

La partecipazione e la centralità dei bisogni dei cittadini nelle scelte degli interventi pubblici¹¹³ rappresentano, dunque, obiettivi prioritari nel moderno processo democratico al fine di promuovere forme di consultazione diretta e con impatti positivi sul concetto stesso di democrazia¹¹⁴. Ciò consente di avvicinare gli individui a tutti i vari livelli delle istituzioni, rendendoli più partecipi nella gestione politico-amministrativa della propria comunità e influire positivamente su problematiche quali il *digital divide*¹¹⁵.

La crescente ibridizzazione tra pubblico e privato nei processi consultivi può contribuire senz'altro alla realizzazione di un *democratic tech*¹¹⁶ in cui le piattaforme private sono chiamate a gestire in prima persona i processi di consultazione civica e rappresentare uno strumento di accelerazione delle decisioni al fine di consentire di dare voce ai cittadini per le scelte che li riguardano in prima persona a livello locale.

garantire alle piattaforme on-line la possibilità di continuare a utilizzare i dati degli utenti e, contestualmente, consentire ai decisori pubblici l'utilizzo dei dati raccolti a beneficio della collettività, oltre che a realizzare forme di maggiore controllo sui dati stessi. Sul punto, cfr. G. Sgueo, *A1: Shaping our integrated future. Una riflessione sul futuro dell'Intelligenza Artificiale*, Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, <https://www.irpa.eu/a1-shaping-our-integrated-future-una-riflessione-sul-futuro-dellintelligenza-artificiale/>

¹⁰⁷ Cfr. L. Casini, *Potere globale. Regole e decisioni oltre gli stati*, Il Mulino, Bologna, 2018.

¹⁰⁸ Sul punto, cfr. A. Venanzoni, *Neofeudalesimo digitale: Internet e l'emersione degli Stati privati*, MediaLaws, 2020.

¹⁰⁹ Sul punto, cfr. G. Sgueo, "The practice of democracy". *La partecipazione nell'era digitale*, Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, <https://www.irpa.eu/the-practice-of-democracy-la-partecipazione-nellera-digitale/>

¹¹⁰ In merito, si colloca lo studio curato dall'OCSE: <http://www.oecd.org/governance/digital-government/2536857.pdf>

¹¹¹ Cfr. L. Trucco, *Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale*, in *Diritti e libertà in Internet*, (a cura di) T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, Le Monnier, 2017, Milano.

¹¹² Cfr. G. Gangemi (a cura di), *Dalle pratiche di partecipazione all'e-democracy. Analisi di casi concreti*, Roma, 2015.

¹¹³ In merito, si veda anche E. Di Maria, S. Micelli, *Le frontiere dell'e-government: cittadinanza elettronica e riorganizzazione dei servizi in Rete*, Franco Angeli Editore, 2004.

¹¹⁴ Al contrario, nel 1925, Kelsen scriveva che "[...] in the modern State the application of a direct democracy is practically impossible" mettendo in guardia dalle degenerazioni del parlamentarismo. Cfr. H. Kelsen, *Il problema del parlamentarismo*, 1925, trad. it. Aragno, Torino, 2018.

¹¹⁵ Considerare l'*e-democracy* a livello più locale consente di considerare la democrazia elettronica legata al concetto di *e-polis*, ovvero uno spostamento di potere più direttamente nelle mani dei cittadini.

¹¹⁶ Cfr. P. Ferdinand, *The Internet, Democracy and Democratization*, 2000.

Tuttavia, al contrario, una eccessiva politicizzazione dei processi partecipativi a livello ultrastatale può avere l'effetto opposto: nel momento in cui un governo, avvalendosi di tecnologie digitali, è in grado di mobilitare un numero consistente di cittadini sollecitandoli a offrire un parere su temi di ampia portata (si pensi, a titolo esemplificativo, a tematiche come l'ambiente, l'immigrazione o la salute pubblica) a quali conseguenze va incontro nel momento in cui è chiamato a dare successivamente conto degli esiti di tali consultazioni?¹¹⁷

Indubbiamente, nello studio delle dinamiche dell'evoluzione del ruolo dello Stato nell'era digitale, rimane di una allarmante attualità il pensiero di Carl Schmitt (1888-1985) che nel suo "Römischer Katholizismus Und Politische Form" del 1923 rimarcava, prima di tutti, come: "*a society built exclusively on progressive technology would thus be nothing but revolutionary, but it would soon destroy itself and its technology.*"¹¹⁸

PIERO DE ROSA – Avvocato del Foro di Salerno e corsista per il programma di studi LL.M. in Internet Technology Law presso l'Università Luigi Bocconi di Milano – piero_derosa@hotmail.it

DATA DI PUBBLICAZIONE: 15 marzo 2021

ABSTRACT: *In recent years, as a result of a very rapid technological and market revolution, there has been a retreat of public intervention in the economic field due to a "crisis of the law", that is, the inability of the same to predetermine, albeit in compliance with the principles of generality and abstractness, a complete and precise system of obligations and prohibitions for economic operators.*

This crisis is not a recent phenomenon, but over the past centuries there has already been registered a profound revolution and innovation of the role of the State linked to new scientific and technological discoveries. The digital transformation of the last years and the growing phenomenon of market globalization have had an epochal impact on the role of the State and its functions, comparable to that of the scientific revolution of the Sixteenth Century.

The purpose of this work, therefore, is to investigate the evolution of the notion of State over the centuries and how new technologies and large on-line service companies are influencing and weakening public institutions and their traditional functions, changing the role of the powers of the State, the rights of individuals and their constitutional freedoms.

KEYWORDS: algoritmo - costituzionalismo - democrazia - digitalizzazione - globalizzazione - intelligenza artificiale - internet - modernità - pubblica amministrazione - stato - social network - tecnocrazia - umanesimo

¹¹⁷Si pensi, tra i casi più recenti, al referendum del 2016 concernente la permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea e alle sue conseguenze sugli assetti politici ed economici nell'Unione Europea.

¹¹⁸ Cfr. C. Schmitt, *Cattolicesimo romano e forma politica*, 1923, trad. it. a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna, 2010.